

Sentenza n. 1163/2015 pubbl. il 25/08/2015

RG n. 1100/2011

Repert. n. 2653/2015 del 25/08/2015

N. R.G. 1100/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1100/2011 promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] dell'avv.
[redacted] A; elettivamente
domiciliato in [redacted] esso il difensore avv.
[redacted]

ATTORE

contro

BANCA [redacted]
con il patrocinio dell'avv. [redacted]

[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attrice chiede e conclude:

“dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente n. 1046461 (già 664339) e della correlativa apertura di credito sullo stesso concessa e, per l'effetto, l'illegittimità di tutti gli addebiti di interessi, spese e commissioni effettuati sul medesimo conto in quanto corrispettivo di contratti nulli;
subordinatamente alla precedente domanda dichiararsi illegittimi per le causali di cui alle premesse della citazione tutti gli addebiti di interessi ultralegali, principali ed anatocistici, di commissione nonché quelli



conseguenti a distorta applicazione delle valute effettuati dalla banca e dovuti, invece, interessi debitori e creditori al tasso legale;

determinarsi quindi in conseguenza delle eccezioni e deduzioni tutte svolte in causa dalla attrice l'ammontare dell'indebito, ovvero il giusto saldo finale del predetto rapporto, condannandosi la Banca [redacted] in persona del suo legale rappresentante al pagamento ovvero alla restituzione della somma che risulterà una volta depurato lo stesso dagli effetti dei contestati addebiti, oltre interessi legali ex D.lgs 231/02 e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo";

il procuratore della convenuta chiede e conclude:

"NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE:

- Dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, co. 3, c.p.c.;
- Dichiararsi ad ogni modo estinti per prescrizione i crediti dell'attore antecedenti al 24.2.2001;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

-Rigettarsi le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva, anche per irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, NELL'EVENTUALITÀ DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI FIN QUI FORMULATE

-Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per l'addebito di interessi ultralegali e per applicazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) ed altre nel solo periodo non interessato dall'eccepita prescrizione, nei soli limiti della applicazione in misura superiore a quanto pattuito per iscritto tra la banca ed il cliente tempo per tempo e, per i periodi eventualmente carenti di tale pattuizione, nei soli limiti di conteggio di interessi in misura superiore al tasso massimo dei B.O.T. di durata di 12 mesi e della applicazione di c.m.s. in misura superiore a quella indicata negli avvisi e fogli informativi analitici via via esposti al pubblico da parte della banca convenuta;

-Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per l'invocata rettifica delle valute applicate, nei soli limiti eccedenti le valute comunicate, pattuite o quelle indicate negli avvisi e fogli informativi analitici via via esposti al pubblico da parte della banca convenuta;

-Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati fino al 31/12/1999 nei soli limiti entro i quali detti interessi abbiano superato l'entità degli interessi prodotti dalla capitalizzazione annuale, nel solo periodo non interessato dalla eccepita prescrizione, con imputazione dei versamenti in conto corrente prima al pagamento di interessi e spese e poi al pagamento del capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c..

-Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta nei soli limiti in cui il pregiudizio economico denunciato dalla società attrice non possa dirsi attribuito a comportamenti contrari a correttezza e buona fede nella conclusione dei rapporti bancari intrattenuti con la Banca convenuta.



Sentenza n. 1163/2015 pubbl. il 25/08/2015

RG n. 1100/2011

Repert. n. 2653/2015 del 25/08/2015

NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA RICONVENZIONALE:

-Per l'ipotesi di dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente, condannare parte attrice a restituire gli interessi attivi accreditati alla banca convenuta o con compensazione del relativo importo con l'eventuale maggior importo posto a carico della banca.

1
2
3
4
5
6



FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 24.2.2011 la società [REDACTED] r.l. conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Banca [REDACTED] s.c. e, premesso di aver acceso "in epoca imprecisata, ma antecedente il dicembre 1999" presso la filiale di Praticello della banca convenuta il contratto di conto corrente n. 664339, successivamente divenuto il c/c n. 1046461, deduceva la nullità del predetto contratto di conto corrente e della apertura di credito sullo stesso concessa per inosservanza dell'obbligo della forma scritta *ad substantiam* previsto dall'art. 117 TUB.

In via subordinata, lamentava che nel corso del rapporto l'istituto di credito convenuto aveva fatto illegittima applicazione di interessi ultralegali non validamente pattuiti, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto non dovute e di valute antergate e postergate.

Su tali premesse, chiedeva dichiararsi la non debenza di tutte le somme versate alla banca a titolo di interessi ultralegali, di spese e di commissioni sulla base del contratto ritenuto nullo e comunque in difetto di valide pattuizioni, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dei relativi importi.

La Banca [REDACTED] c., nel costituirsi in giudizio, contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

In via preliminare, eccepiva la nullità della citazione ai sensi dell'art. 163, n. 3, c.p.c., sul rilievo che la società attrice non aveva adeguatamente identificato il rapporto conto corrente contestato, erroneamente qualificando il c/c n. 1046461 quale prosecuzione del c/c n. 664339, laddove invece si trattava di "rapporti distinti ed autonomi tra loro, perfezionatisi in tempi differenti".

Eccepiva altresì la prescrizione parziale dell'azione restitutoria esercitata da controparte e, nel merito, deduceva la legittimità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi quantomeno a far data dall'1.1.2000, essendosi essa convenuta uniformata alla delibera CICR 9.2.2000, nonché la legittimità delle condizioni convenzionali applicate.

Esperiti gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. disponeva la C.T.U. contabile richiesta dalla società attrice e, successivamente, provvedeva alla integrazione del quesito richiesto dalla convenuta.

Infine, all'udienza del 16.4.2015, il G.I. tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.

Occorre anzitutto valutare la fondatezza della eccezione preliminare di rito, sollevata dalla convenuta, di nullità della citazione per "violazione dell'art. 163, co. 3, n. 3 c.p.c."

La questione è infondata.

Ed invero, l'atto introduttivo del presente giudizio reca un contenuto sufficientemente determinato a norma degli artt. 164 e 163 n. 3 c.p.c., in quanto contiene l'indicazione dell'oggetto della domanda in termini di *petitum* mediato (pagamento di una somma di denaro) ed immediato (condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito), nonché l'adeguata esposizione delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto poste a



fondamento della domanda (accensione di due rapporti di conto corrente, rispettivamente identificati con i numeri 664339 e 1046461; difetto di forma scritta e illegittima applicazione sui predetti conti di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, valute antergate e postergate; diritto del correntista alla ripetizione delle somme asseritamente versate senza titolo).

La mera circostanza che la società attrice abbia qualificato il c/c n. 1046461 come "prosecuzione" del preesistente c/c n. 664339 non appare in alcun modo idonea ad impedire alla controparte il pieno esercizio del proprio diritto di difesa e ciò a maggior ragione ove si consideri che la [REDACTED] r.l. ha prodotto, sin dalla citazione, tutti gli estratti relativi a entrambi i conti, manifestando così in modo inequivocabile la volontà di estendere la contestazione ad ambedue i rapporti.

Sulla scorta delle medesime considerazioni, appare altresì infondata l'eccezione della convenuta di inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità del contratto di c/c n. 664339 proposta dalla [REDACTED] con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° co., n.1. c.p.c, in quanto "domanda nuova".

Diversamente da quanto vorrebbe la Banca [REDACTED] si tratta infatti non di domanda nuova, come tale inammissibile, ma di mera *emendatio libelli*, consentita dalla citata norma.

Ciò premesso e venendo al merito, la domanda principale di nullità dei contratti di conto corrente oggetto di causa appare fondata e merita pertanto accoglimento.

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n.385 del 1993, i contratti bancari "sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (...) Nei casi di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo".

Com'è pacifico, trattasi di nullità formale e insanabile, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio ma solo nell'interesse del cliente, avendo la norma citata finalità di protezione del contraente debole.

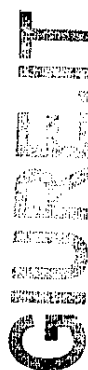
Ebbene, nel caso che occupa la banca convenuta ha prodotto copia del "contratto 4/1/1995" di accensione del c/c n. 664339 (doc. 1 conv.) e delle "norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti" (doc. 2 conv), entrambi recanti il timbro e la sottoscrizione del solo correntista.

Nessuno dei due moduli reca invece alcuna sottoscrizione di un funzionario della Banca [REDACTED] che attesti la formale accettazione da parte dell'istituto di credito.

Ne consegue che il predetto doc. 1, impropriamente denominato "contratto", non può essere qualificato come tale, mancando la prova del raggiunto accordo delle parti, elemento necessario per la conclusione del contratto stesso, ex art. 1325 c.c. (tra le tante Corte d'Appello Bari n. 167/2009; Trib. Bologna n.4235/2009; Trib. Pescara 10.9.2007; Trib. Venezia 8.11.2007).

Né può ritenersi, come sostenuto dalla Banca [REDACTED] che il proprio consenso sarebbe comunque provato avendo i documenti prodotti la struttura di accettazione, da parte del cliente, di proposta contrattuale proveniente dalla banca.

Sul punto è sufficiente osservare che nel caso, come quello di specie, in cui la forma scritta è richiesta *ad substantiam*, la manifestazione della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell'altra parte, potendo la confessione supplire unicamente la carenza di forma scritta *ad probationem* (sul tema: Cass.n.9687/2003; n.1811/1990).



Né la Banca [redacted] può giovare del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte che non abbia sottoscritto il contratto può perfezionarlo producendolo in giudizio al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore. L'operatività di tale principio presuppone, infatti, che la parte che ha sottoscritto il contratto non abbia medio tempore revocato il proprio consenso, circostanza che invece deve ritenersi essersi verificata nel caso di specie, ove si consideri che la società attrice, eccependo la nullità del contratto di conto corrente, ha implicitamente ma inequivocabilmente manifestato la volontà di privare di effetti la proposta contenuta nel modulo in esame (Cass.n.22223/2006; v. Corte App. Bari n.167/2009 e le numerose sentenze di merito richiamate dall'attrice nei suoi atti difensivi).

Quanto poi al c/c n. 1046461, acceso dalla [redacted] nell'aprile 2001 ed estinto nel marzo 2010, basti osservare che la convenuta non ha prodotto alcun documento scritto, modulo o contratto, inerente alla accensione del rapporto.

Piuttosto, la Banca [redacted] è limitata a versare in atti varie richieste - e relative concessioni - di fido (docc. 5-9 conv.), intervenute anche a distanza di anni dalla data di apertura del conto affidato, che nulla provano in merito alla originaria conclusione del contratto in forma scritta.

Priva di rilievo sotto tale profilo è infine la circostanza che la società attrice, effettuando nel tempo prelievi e versamenti e beneficiando degli affidamenti concessi su entrambi i conti correnti, avrebbe dimostrato di voler dare esecuzione ai contratti di cui contesta la validità in questa sede, atteso che il contratto nullo non è in alcun modo suscettibile di convalida (art. 1423 c.c.).

Dalla nullità dei contratti di conto corrente oggetto di causa consegue la non debenza delle somme addebitate a carico del correntista a titolo di interessi superiori al tasso legale, di commissioni e spese dovute in forza delle previsioni contrattuali nulle.

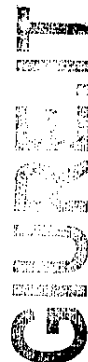
Appare pertanto fondata la domanda della società attrice di restituzione delle somme complessivamente corrisposte alla Banca [redacted] a tale titolo, vertendosi in tema di indebito oggettivo essendo venuta meno la causa del pagamento (art. 2033 c.c.).

Ciò posto, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla convenuta, con riferimento agli addebiti in conto corrente effettuati nel periodo antecedente al 24.2.2001, ossia oltre il decennio dalla data della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio.

L'eccezione è fondata.

Ed invero, l'azione proposta dalla società attrice si configura come ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., soggetta all'ordinario termine prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. che decorre dalla data dei singoli addebiti sul conto corrente.

Sul punto si osserva infatti che la distinzione fra versamenti con funzione ripristinatoria della provvista e versamenti con funzione solutoria, tratteggiata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata da parte attrice (per tutte, Cass. n. 24418/2010) non appare applicabile alla fattispecie ove si consideri che, in difetto di un rapporto contrattuale valido ed efficace, i versamenti effettuati dal correntista non possono che avere natura di veri e propri pagamenti (appunto, *sine titulo*).



Ciò posto, come eccepito dalla banca convenuta, in difetto di atti interruttivi della prescrizione posti in essere *medio tempore* dalla società attrice, il diritto di quest'ultima alla ripetizione delle somme addebitate sul conto in data anteriore al 24.2.2001 deve ritenersi prescritto.

Venendo al *quantum*, il C.T.U. dott.ssa [redacted] ha provveduto a determinare le somme complessivamente addebitate dalla banca al correntista a titolo di interessi convenzionali, commissioni di massimo scoperto, competenze e spese in relazione ad entrambi i rapporti di conto corrente, circoscrivendo la propria analisi alle sole movimentazioni registrate negli estratti conto a far data dal 24.2.2001 (vedi supplemento di CTU depositato in data 28.3.2015).

Il C.T.U. ha quindi proceduto a "rideterminare" l'esatto rapporto dare-avere fra le parti depurando il conto dagli interessi convenzionali, dalla commissione di massimo scoperto, dalle competenze e spese varie e applicando alle singole poste attive e passive registrate i soli interessi nella misura legale con capitalizzazione annuale (prima ipotesi) nonché, in alternativa, il tasso debitore previsto dall'art. 117, co. 7, TUB (seconda ipotesi).

Diversamente da quanto vorrebbe parte convenuta, tale seconda ipotesi di calcolo non può tuttavia essere condivisa giacché la norma da ultimo citata ha natura di norma speciale e, pertanto, non può trovare applicazione al di fuori delle specifiche situazioni nella stessa contemplate (nullità di singole clausole contrattuali per rinvio agli usi o per previsione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati), nessuna delle quali ricorre nella fattispecie.

Appare pertanto corretta la prima ipotesi di calcolo (applicazione su ciascuna rimessa attiva o passiva dei soli interessi legali), in relazione alla quale la dott.ssa [redacted] ha rideterminato il saldo contabile quantificando, quanto al c/c 664339, in €.487,70 e, quanto al c/c 1046461, in €.122.023,41, le somme dovute in restituzione dalla banca al correntista, per un importo complessivo di €.122.511,11.

Tali conclusioni, ampiamente e correttamente motivate, non sono state fatte oggetto di osservazioni dalle parti e devono pertanto essere senz'altro condivise.

Occorre inoltre precisare che, negli importi dovuti in restituzione dalla banca con riferimento al c/c n.1046461, non possono essere incluse le competenze del "conto finanziamento import" n. 1637463, trattandosi di addebiti in relazione ai quali la società attrice non ha avanzato alcuna specifica contestazione e derivanti da un diverso e distinto rapporto negoziale la cui validità ed efficacia non è stata posta in discussione in questa sede.

Concludendo, la Banca [redacted] è condannata alla restituzione a favore della società [redacted] l.r.l. della somma di €.122.511,11 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, mancando la prova che la Banca abbia dato corso al rapporto nella consapevolezza dell'accertata causa di nullità. La domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria non può invece trovare accoglimento, trattandosi di debito di valuta.

Il carattere assorbente dell'accertata nullità dei contratti di conto corrente rende superfluo l'esame delle altre questioni dedotte da parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014.



Sentenza n. 1163/2015 pubbl. il 25/08/2015

RG n. 1100/2011

Repert. n. 2653/2015 del 25/08/2015

Le spese di C.T.U., liquidate come in atti, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

- 1)- in accoglimento delle domande proposte, da [REDACTED] dichiara la nullità dei contratti di conto corrente per cui è causa;
- 2)- conseguentemente condanna la convenuta Banca [REDACTED] alla restituzione, a favore della società attrice, della somma di €.122.511,11 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- 3)- condanna la Banca [REDACTED] al rimborso, a favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in €. 381,75 per esborsi e in €. 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
- 4)- pone le spese di c.t.u., liquidate come in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.

REGGIO EMILIA, 24 agosto 2015

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

LE
E
R
E
G
G
I
O

